

OGGETTO: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 89/1998 E S.M.I E DEL DCR N.77/2000

RELAZIONE TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

PREMESSO che

- la *Legge quadro sull'inquinamento acustico* n. 447 del 26.10.1995 attribuisce ai Comuni l'obbligo di predisporre i Piani comunali di classificazione acustica secondo i criteri forniti dalle rispettive regioni di appartenenza e conformemente ai limiti stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- la Legge Regione Toscana n. 89 del 1.12.1998 *Norme in materia di inquinamento acustico* e la Delibera di Consiglio regionale n. 77 del 22.02.2000 *Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della LR n. 89/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico"*, definiscono i criteri, gli indirizzi e le procedure che i Comuni devono seguire per la pianificazione acustica individuando nei Tecnici Competenti in Acustica, le figure professionali abilitate alla stesura dei Piani;
- con Determina dirigenziale n. 798 del 3/3/2005, il Comune di Pietrasanta ha pertanto affidato incarico di redazione del Piano di classificazione acustica **alla Società Eurogeo s.n.c.** di Roberto Francesco Meli & C., che **veniva adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 12.12.2005;**
- avverso la delibera consiliare di adozione pervenivano **trentacinque osservazioni;**
- la valutazione di suddette osservazioni determinava **una modifica sostanziale** della progettazione operata in sede di adozione e pertanto si rendeva necessario procedere a nuova adozione con conseguente rinnovo della pubblicazione, al fine di consentire agli interessati e agli enti preposti, la presentazione di ulteriori contributi, osservazioni e pareri;
- con deliberazione di Consiglio **comunale n. 44 del 28/07/2011 veniva pertanto revocata** la delibera n. 100 del 12/12/2005 e **si procedeva a nuova adozione del Piano di Classificazione Acustica** ai sensi della L.R. 89/1998 e della DCR n.77/2000, facendo comunque **salvi gli atti propedeutici** alla precedente delibera n. 100/2005, tra cui le indagini fonometriche e il processo partecipativo;
- con nota prot. 0026917 del 19/08/2011 la delibera di adozione n. 44 del 28/07/2011 contenente copia del Piano di Classificazione Acustica veniva trasmessa anche in formato digitale alla **Regione Toscana, alla Provincia di Lucca, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e ai comuni limitrofi** ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della LR 89/1998;
- il Piano adottato veniva **depositato presso la Segreteria** generale per la libera visione al pubblico e **pubblicato all'Albo pretorio on line** sul sito del Comune affinché la Regione e la Provincia e chiunque altro potessero presentare eventuali osservazioni entro i termini di legge;
- l'avviso di deposito del Piano adottato veniva pubblicato sul **Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 24/08/2011;**

CONSIDERATO CHE

- avverso la delibera consiliare di adozione n. 44 del 28/07/2011 sono state presentate nei termini n. 5 osservazioni e fuori termine n. 1 osservazione, pervenuta dalla Regione Toscana. Di seguito si elencano le osservazioni pervenute:

Osservazione N. 1 acquisita al protocollo generale n. 0030611/2011 presentata in data 26/09/2011 dalla Sig.ra Elena Proietti, legale rappresentante della Società ILSA Immobiliare Lunigiana di Elena Proietti & C. SAS, proprietaria e gestrice dell'Hotel Ermione.

Osservazione N. 2 acquisita al protocollo generale n. 31268 presentata in data 01/10/2011 dal Sig. Riccardo Mozzi, consulente tecnico dell'Hotel Ermione di Via Roma 183.

Osservazione N. 3 acquisita al protocollo generale n. 0031268/2011 presentata in data 04/10/2011 dalla Provincia di Lucca.

Osservazione N. 4 acquisita al protocollo generale n. 0032296/2011 presentata in data 10/10/2011 (anticipata via mail del 4.10.2011) dal Comune di Montignoso.

Osservazione N. 5 acquisita al protocollo generale n. 0032443/2011 presentata in data 12/10/2011 (anticipata via fax del 7.10.2011) dal Comune di Camaiore.

Osservazione pervenuta fuori termine presentata in data 07/12/2011 dalla Regione Toscana, acquisita al protocollo generale con n. 0039521/2011, da considerarsi quale contributo.

PRESO ATTO che

per valutare le osservazioni pervenute lo Studio incaricato ha individuato quali criteri di valutazione:

- la coerenza con i contenuti ed i principi ispiratori del piano in oggetto
- la coerenza con la normativa nazionale e regionale di settore
- la proposta volta alla correzione di refusi, di errori o di incongruenze

e che pertanto è possibile definire le **OSSERVAZIONI PERTINENTI** che si distinguono in:

- **OSSERVAZIONI ACCOGLIBILI**, quelle che, in piena coerenza con gli obiettivi costituenti i principi ispiratori del provvedimento adottato, verificano la coerenza con la disciplina nazionale e regionale (L.R.T. 77/2000, L.R.T. 89/98 e succ. mod.) di riferimento o comunque aventi contenuti di adeguamento a disposizioni legislative sopravvenute e/o normativa sovraordinata; nonché le osservazioni volte alla mera correzione di errori materiali e/o refusi.
- **OSSERVAZIONI NON ACCOGLIBILI**, intese come:
 - osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi costituenti i principi ispiratori del provvedimento adottato;
 - osservazioni in contrasto con la disciplina nazionale o regionale così come integrata e mutata dalle recenti modifiche;
 - osservazioni inerenti casi specifici che non rispettano né i criteri generali della disciplina del piano né gli effetti derivanti dall'eventuale modifica proposta.

In generale qualora le osservazioni si articolino in più punti, queste possono essere oggetto di parzialmente accoglimento secondo i criteri sopra esposti.

Di contro, vengono definite **OSSERVAZIONI NON PERTINENTI**, quelle non direttamente attinenti ai contenuti del provvedimento adottato o comunque non riconducibili direttamente agli obiettivi enunciati nell'atto stesso.

In base a quanto sopraesposto si è potuto provvedere alla classificazione e controdeduzione delle osservazioni presentate secondo quanto di seguito riportato:

TIPOLOGIA PREVALENTE DELLE OSSERVAZIONI

Sono risultate **pertinenti** tutte le **6** osservazioni.

Sono risultate **accoglibili n° 3** osservazioni in quanto risultanti coerenti con gli obiettivi e le strategie enunciate e con la disciplina regionale e comunale di riferimento o comunque aventi contenuti di adeguamento a disposizioni legislative sopravvenute e/o normativa sovraordinata. Tra queste alcune hanno corretto refusi ed errori materiali, altre hanno portato all'adeguamento dei criteri definiti dalla L.R. 77/2000. L'accoglimento comporta la modifica degli elaborati grafici che per ciascuna osservazione vengono allegati per estratto come da stato adottato e modificato oltre alla Relazione tecnica denominata *Stato modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni* che riporta il testo ~~barrato~~ se eliminato e sottolineato corsivo se inserito.

Sono risultate **non accoglibili n° 2** osservazioni in quanto contrastanti con gli obiettivi del Piano di Classificazione acustica adottato.

Riguardo l'osservazione presentata dalla Regione Toscana, benché pervenuta ampiamente fuori termine, tenuto conto che il procedimento non è ancora concluso, si ritiene di assumere le considerazioni ivi contenute relativamente alle parti non oggetto di osservazioni già recepite. In tal modo l'osservazione della Regione Toscana viene considerata come contributo per la stesura definitiva del Piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

ESITO DELLE OSSERVAZIONI

A seguito all'istruttoria, ciascuna osservazione, identificata da un numero progressivo attribuito in base al numero di protocollo generale, è stata inserita in un registro, che riporta il nominativo del richiedente, la sintesi della richiesta, eventualmente articolata in più punti nel caso presentasse più richieste, l'attribuzione del criterio di valutazione, le controdeduzioni e l'esito finale, che qualora accoglibile o parzialmente accoglibile, contiene la stesura del testo normativo così come modificato.

In allegato (all. 1) si riporta il registro riepilogativo delle osservazioni con i criteri di valutazione ed i relativi esiti finali.

Di seguito si riporta lo schema riassuntivo e l'esito delle osservazioni a seguito dell'istruttoria effettuata:

esito delle osservazioni – dati di sintesi				
Osservazioni accolte	Osservazioni parzialmente accolte	Osservazioni non pertinenti	Osservazioni non accolte	TOTALE
N.3 (osservazioni 3-4-5)	-----	-----	N.2 (osservazioni 1-2)	N.5 + 1 contributo della Regione Toscana

Pietrasanta, 23.01.2012

ALL. 1 - REGISTRO ISTRUTTORIO DELLE OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONE N. 1 presentata in data 26/09/2011 prot. 30611 dalla Sig.ra Elena Proietti, legale rappresentante della Società ILSA Immobiliare Lunigiana di Elena Proietti & C. SAS, proprietaria e gestrice dell'Hotel Ermione di Via Roma n. 183 chiede:

1. che la zona posta a monte del Viale Roma torni ad essere classificata in classe II come era nella classificazione del 2005.

Si propone il **non accoglimento** dell'osservazione, in quanto la zona di cui in oggetto è sede di numerosi servizi e attrezzature turistico-ricettive che caratterizzano il contesto tale da richiedere l'attribuzione della classe III per lo svolgimento delle relative attività.

OSSERVAZIONE N. 2 presentata in data 01/10/2011 prot. 31268 dal Sig. Riccardo Mozzi, consulente tecnico dell'Hotel Ermione di Via Roma 183 chiede:

1. di ritornare alle precedenti classificazioni acustiche (albergo Ermione in classe II, come da classificazione acustica del 2005).

Si propone il **non accoglimento** dell'osservazione, in quanto la zona di cui in oggetto è sede di numerosi servizi e attrezzature turistico-ricettive che caratterizzano il contesto tale da richiedere l'attribuzione della classe III per lo svolgimento delle relative attività.

OSSERVAZIONE N. 3 presentata in data 04/10/2011 prot. 31723 dalla Provincia di Lucca chiede:

1. che sia rispettata la condizione che la distanza tra due punti appartenenti a due classi non contigue non deve essere mai inferiore a 100 m, salvo in presenza di discontinuità morfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore, come stabilito al punto 1 della parte 1 della Delibera di CR n. 77/2000; in particolare chiede di verificare quattro aree:
 - 1.1 località Crocialetto;
 - 1.2 confine con Seravezza (località Bonazzera e Cafaggio);
 - 1.3 confine con Camaiore (loc. Valdicastello e Argentiera);
 - 1.4 confine con Camaiore (lato monte della Via Aurelia).
2. Che i recettori sensibili (scuole, case di cura ecc.) vengano classificati in classe non superiore alla II anche limitatamente all'edificio; nel caso in cui si presentino salti di classe o dove ci sia la presenza di un resede posto in III classe ma di dimensioni inferiori ai 100 m, va specificata nella relazione la necessità del piano di risanamento, come previsto dall'art. 8 comma 1 della L.R. 89/98.

Si propone l'**accoglimento** dell'osservazione.

Per quanto riguarda il **punto 1.1**, si propone l'accoglimento dell'osservazione, che comporta la modifica cartografica delle tavole 1 e 1A, come risulta dall'estratto (All. 2) rispetto al piano adottato, dove la perimetrazione si assesta su un perimetro certo definito dalla viabilità esistente.

Per quanto riguarda il **punto 1.2**, si propone l'accoglimento dell'osservazione, che comporta la modifica cartografica delle tavole 1 e 1C, come risulta dall'estratto (All.3) rispetto al piano adottato, pertanto, in località Bonazzera e Cafaggio, l'area di classe II viene ridotta in modo da distare più di 100 m dalla zona di classe IV di Seravezza, correggendo così un mero errore materiale.

Per quanto riguarda il **punto 1.3**, si propone l'accoglimento dell'osservazione, che comporta la modifica cartografica delle tavole 1, 1A e 1B, come risulta dall'estratto (All.4); rispetto al piano adottato verrà modificata la classificazione del territorio comunale nella zona di Valdicastello e Argentiera, caratterizzata da un sistema agricolo collinare di pregio paesaggistico, attualmente in classe III, riclassificandola con la classe II, per evitare il salto di classe con il territorio confinante di Camaiore, azionato con la classe I, correggendo così un mero errore materiale.

Per quanto riguarda il **punto 1.4**, si propone l'accoglimento dell'osservazione, che comporta la modifica cartografica delle tavole 1 e 1B come risulta dall'estratto (All. 5) rispetto al piano adottato: l'area di Marina di Pietrasanta zonizzata con la classe II (Via Castracani, Via Nicchietto, Via Ada Negri), verrà parzialmente riclassificata con la classe III, in modo da eliminare il salto di classe con la classe IV attribuita da Camaiore alla Via Aurelia, correggendo così un mero errore materiale.

Per quanto riguarda il **punto 2**, si propone l'accoglimento dell'osservazione che comporta di riclassificare in classe II i recettori sensibili che nel piano adottato risultavano in classe III come risulta dall'allegato 6 (stato attuale e stato modificato) e per le motivazioni di seguito riportate:

nel dettaglio, i seguenti recettori sono stati riclassificati con la classe II, ma non è stato possibile rispettare la condizione che la distanza tra due punti appartenenti a due classi non contigue non deve essere mai inferiore a 100 m; di conseguenza, l'amministrazione comunale dovrà adottare un piano di risanamento acustico per i seguenti recettori (denominati così come nella relazione di PCCA, paragrafo 4.2):

- R2,4: scuola media superiore e scuola media Stagio Stagi, Via Vallecchia 75
- R7: scuola materna privata Del Carmelo, Via Garibaldi 84
- R11: scuola elementare Forli, Via Croce Verde
- R12, 29: scuola materna Giannini e asilo nido, Via Croce Verde
- R20: scuola elementare Pascoli, Via Garibaldi.

Ciò comporta la modifica della Relazione Tecnica al paragrafo 4.2 come segue:

“Per completezza, si riporta l'elenco dei recettori acustici sensibili (scuole e case di riposo) presenti sul territorio di Pietrasanta con il loro numero identificativo (così come riportato sulle tavole) e la classe acustica che è stata loro attribuita; come si nota, tutti gli edifici scolastici rientrano nelle classi I, II o III (non vi sono scuole azionate con la classe IV o V), ricomprendendovi quelle precedentemente inserite in classe III che, non potendo rispettare le fasce di attenuazione di 100 m dalla sorgente rumorosa, saranno oggetto di piano di risanamento, mentre le case di riposo ~~si trovano~~ vengono ricomprese tutte in classe II.

I recettori per cui l'amministrazione dovrà prevedere un piano di risanamento acustico, in seguito all'accoglimento dell'osservazione della Provincia di Lucca, sono evidenziati con un asterisco.”

TAB. 7: recettori acustici sensibili e loro azionamento acustico

Recettore (r)	Nome recettore	Indirizzo	Classe acustica
0	Scuola media Barsanti	Piazza Matteotti	III II
1	Scuola materna Lorenzini	Via Accademia	III II
2	Scuola media superiore Stagio Stagi*	Via Vallecchia 75	III II
3	Scuola materna F.lli Grimm	Via Monteverdi	III II
4	Scuola media Stagio Stagi*	Via Vallecchia 75	III II
5	Scuola media superiore ITCG Don Lazzeri	Viale Marconi	III II
6	Asilo nido Red Bridge	Via Monteverdi	III II
7	Scuola materna privata Del Carmelo*	Via Garibaldi 84	III II
8	Scuola elementare Barsottini	Via della Svolta	I
9	Scuola materna Jenni Bibolotti Marsili	Via della Svolta	I
10	Scuola materna Peter Pan	Via Valdicastello	I
11	Scuola elementare Forli*	Via Croce Verde	III II
12	Scuola materna Giannini*	Via Croce Verde	III II
13	Scuola materna Salgari	Via Strettoia (Strettoia)	II
14	Scuola elementare Mutti	Via Case Popolari (Strettoia)	III II
15	Scuola materna Rodari	Via Ficalucci	I
16	Scuola elementare Mancini	Via Del Sale	I
17	Scuola Media Santini	Via Sant'Antonio	II
18	Scuola elementare Bibolotti	Via Beato Angelico	II
19	Asilo nido Scubidu	Via Sanzio	I
20	Scuola elementare Pascoli*	Via Garibaldi	III II
21	Scuola elementare Ricci	Via Pontenuovo	II
22	Scuola elementare Rigacci	Via Traversa (Crociale)	I
23	Scuola media superiore Don Lazzeri	Via Sant'Agostino	II
24	Scuola materna Anna Pilli	Via della Chiesa (Capriglia)	I
25	Scuola materna Santa Caterina	Via della Concordia	II
26	Scuola materna privata Maria Agnese	Via Candia	III II
27	Asilo nido	Via Alighieri	II
28	Asilo nido	Via Valdicastello	I
29	Asilo nido*	Via Croce Verde	III II
30	Casa di riposo Niagara	Via Duca della Vittoria	II
31	Casa di riposo Hit Versilia	Via Tonfano	II
32	Casa di riposo Nuova Villa Laguidara	Via Verdi	II
33	Casa di riposo Laguidara	Via Duca della Vittoria	II
34	Casa di riposo Villa Ciochetti	Via S. Maria	II

Oltre alla modifica della Normativa tecnica agli articoli 8.1 e 8.2, come segue:

“Rimane in ogni caso di competenza del comune:

- L'adozione di eventuali piani di risanamento; *in particolare, il comune, nel caso di cui alla L.R. 89/98 art. 8 comma 1 (qualora non possano evitare il salto di classe o rispettare la condizione per cui due classi non contigue devono distare tra loro più di 100 m), è tenuto ad approvare un piano di risanamento acustico entro 12 mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica (art. 9 comma 1 della L.R. 5 agosto 2011 n. 39), conforme ai contenuti stabiliti dalla legge quadro 447/95 art. 7; il comune deve assicurare il coordinamento del piano di risanamento con il piano urbano del traffico, con i piani già*

adottati previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e con la programmazione dei servizi pubblici di trasporto, del servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti urbani e della pulizia delle strade. Il piano di risanamento viene approvato seguendo la procedura stabilita all'art. 5 della LR 89/98, previa acquisizione del parere dell'ASL e dell'ARPAT; il piano è redatto in formato elettronico ed è inviato alla Regione e alla Provincia.”

“A fronte dell'osservazione presentata dalla Provincia di Lucca, tutti i recettori sensibili precedentemente azionati con la classe III sono stati riclassificati in classe II (anche limitatamente al solo edificio, lasciando le pertinenze esterne in classe III): questo, in alcuni casi, ha comportato il mancato rispetto della condizione che la distanza tra due punti appartenenti a classi non contigue sia almeno pari a 100 m (L.R. 77/2000 parte 1 punto 1). In questi casi, è necessario che l'amministrazione comunale approvi un piano di risanamento acustico.

Nel dettaglio, i recettori interessati dal risanamento sono:

- R2,4: scuola media superiore e scuola media Stagio Stagi, situati nello stesso edificio di Via Vallecchia 75: in questo caso, le fonti rumorose presenti (verso le cui emissioni sonore dev'essere attuato il risanamento) sono la ferrovia (posta a sud-ovest delle scuole) e gli stabilimenti industriali localizzati a nord-ovest rispetto alle scuole;
- R7: scuola materna privata Del Carmelo, Via Garibaldi 84; in questo caso, le fonti rumorose presenti (verso le cui emissioni sonore dev'essere attuato il risanamento) sono la ferrovia (posta a sud-ovest della scuola) e lo stabilimento industriale localizzato a sud-ovest rispetto alla scuola;
- R11: scuola elementare Forlì, Via Croce Verde; in questo caso, la fonte rumorosa presente è costituita dagli stabilimenti classificati in classe V del comune di Seravezza;
- R12, 29: scuola materna Giannini e asilo nido, situati nello stesso edificio di Via Croce Verde; in questo caso, la fonte rumorosa presente è costituita sia dagli stabilimenti classificati in classe V del comune di Seravezza, sia dalle ditte localizzate in Via Pescarella;
- R20: scuola elementare Pascoli, Via Garibaldi; in questo caso, le fonti rumorose presenti (verso le cui emissioni sonore dev'essere attuato il risanamento) sono la ferrovia (posta a sud-ovest della scuola) e lo stabilimento industriale localizzato a sud-ovest rispetto alla scuola.

Il comune è tenuto ad approvare un piano di risanamento acustico entro 12 mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica (art. 9 comma 1 della L.R. 5 agosto 2011 n. 39), conforme ai contenuti stabiliti dalla legge quadro 447/95 art. 7 e contenenti:

a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;

b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;

c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;

d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Sono invece stati riclassificati in classe II i seguenti recettori sensibili (precedentemente azzonati con la classe III), senza apportare alcuna altra modifica al territorio circostante, fatta salva la modifica alla tabella 7 contenuta nella Relazione Tecnica al paragrafo 4.2 come sopra modificato:

- R17: scuola media Santini di Via Sant'Antonio
- R18: scuola elementare Bibolotti di Via Beato Angelico
- R30: casa di riposo Niagara di Via Duca della Vittoria
- R32: casa di riposo Nuova Villa Laguidara di Via Verdi
- R33: casa di riposo Laguidara di Via Duca della Vittoria

I seguenti recettori sensibili (precedentemente in classe III) sono stati riclassificati in classe II: dato che il declassamento deriva da norme sovraordinate e vista la condizione che la distanza tra due punti appartenenti a due classi non contigue non deve essere mai inferiore a 100 m, è stato necessario modificare parzialmente anche la classe acustica delle aree circostanti, come rappresentato nell'allegato 6 soprarichiamato:

- R0,5: scuola media Barsanti, Piazza Matteotti e scuola media superiore ITCG Don Lazzeri, Viale Marconi; è stata ampliata la classe III in direzione sud-ovest, inserendo in III anche le ditte (precedentemente azionate con la classe IV) situate tra Via Marconi, Via I Maggio e Via Crocialetto.
- R1: scuola materna Lorenzini, Via Accademia; è stata ampliata la classe III in direzione sud-ovest, fino a Via Marconi.
- R3,6: asilo nido Red Bridge e scuola materna F.lli Grimm, Via Monteverdi; è stata ampliata la classe III posta ad ovest delle scuole e leggermente ristretta la classe V attribuita agli stabilimenti di Via Fiume Versilia.
- R14: scuola elementare Mutti, Via Case Popolari (Strettoia); è stata ampliata la classe III in direzione nord-ovest e, di conseguenza, è stata ristretta la classe V dell'ambito industriale di Via Chiesa in Strettoia.
- R26: scuola materna privata Maria Agnese, Via Candia; è stata ampliata la classe III in direzione ovest, includendo un tratto di Via Roma in classe III.

I recettori non citati nella presente controdeduzione erano già stati inseriti in classe I o II (cfr. relazione paragrafo 4.2).

OSSERVAZIONE N. 4 presentata in data 10/10/2011 prot. 32296 (anticipata via mail del 4.10.2011) dal Comune di Montignoso chiede:

1. Di sistemare il salto di classe presente sul confine comunale, nei pressi del Lago di Porta (Strettoia), azionato in parte in classe III, a contatto con la classe I prevista da Montignoso.

Si propone l'**accoglimento** dell'osservazione, che comporta la modifica cartografica delle tavole 1 e 1C, come risulta dall'estratto (All. 7): ai sensi della L.R. 77/2000 parte 1 punto 1, verrà modificata la classificazione del territorio comunale presso Strettoia, in modo da eliminare il salto di classe riscontrato, che comporta di integrare il paragrafo 4.8 della Relazione Tecnica come segue:

“Il Comune di Forte dei Marmi ha adottato il piano e ha individuato le classi II, III e IV (area di pertinenza dell’autostrada Genova-Livorno) sul confine comunale con Pietrasanta: ciò è compatibile con la classe III individuata sul territorio di Pietrasanta. La zonizzazione di Forte dei Marmi, sul confine con Strettoia, prevede la classe IV (sempre per la presenza dell’autostrada): ciò è compatibile con la classe III, individuata appositamente sul territorio di Strettoia per evitare salti di classe con l’azzonamento di Forte dei Marmi. Tuttavia, in seguito all’osservazione del comune di Montignoso (cfr. controdeduzioni), che ha azzonato il suo territorio sul confine con Strettoia con la classe I, si segnala che è stato necessario inserire una fascia di classe II di dimensione minore possibile (a fronte della regola della distanza minima di 100 m tra classi non contigue), in modo da minimizzare il salto di classe con Forte dei Marmi. La soluzione scelta ci pare essere la meno invasiva possibile, considerando che è stato necessario mediare tra le classificazioni acustiche di Montignoso e Forte dei Marmi, tra le quali esiste un salto di classe, che va a influenzare l’azzonamento di Strettoia.

Il Comune di Montignoso ha adottato il piano di zonizzazione acustica: esso prevede, sul confine con Strettoia, tutte le classi dalla I alla V: ~~le due zonizzazioni sono compatibili, dato che sul territorio di Strettoia sono state individuate apposite “fasce cuscinetto” per evitare salti di classe.~~ in seguito all’osservazione presentata dall’A.C. di Montignoso, si è reso necessario l’ampliamento della classe II presso il Lago di Porta, sul confine con Montignoso (cfr. controdeduzioni), sia nella zona sud-est, presso il confine comunale con Forte Dei Marmi; in questo modo, le due zonizzazioni sono compatibili.”

Si sottolinea che la classe III precedentemente adottata era stata scelta per evitare il salto di classe con il comune di Forte dei Marmi, che ha attribuito la classe IV al suo territorio confinante con Strettoia; di conseguenza, si segnala che la fascia di classe II introdotta a seguito dell’osservazione del comune di Montignoso è la più piccola possibile (a fronte della regola della distanza minima di 100 m tra classi non contigue), in modo da minimizzare il salto di classe con Forte dei Marmi. La soluzione scelta ci pare essere la meno invasiva possibile, considerando che è stato necessario mediare tra le classificazioni acustiche di Montignoso e Forte dei Marmi, tra le quali esiste un salto di classe, che va a influenzare l’azzonamento di Strettoia.

Da un’analisi più approfondita, si è apportata un’ulteriore limitata modifica alla perimetrazione della classe II nell’area posta a nord-est del Lago di Porta, a correzione di un mero errore materiale, ampliando di pochi metri la classe II, in modo da evitare il salto di classe con la classe I di Montignoso (allegato 7 bis).

OSSERVAZIONE N. 5 presentata in data 12/10/2011 prot. 32443 (anticipata via fax del 7.10.2011) dal Comune di Camaiore chiede:

1. Di sistemare il salto di classe presente sul confine comunale con Camaiore, che ha azzonato il territorio con le classi IV, III (in pianura), II e I (in collina).

Si propone l'**accoglimento** dell'osservazione: ai sensi della L.R. 77/2000 parte 1 punto 1, verrà modificata la classificazione del territorio comunale nella zona di Valdicastello e Argentiera, attualmente in classe III, riclassificandola con la classe II, per evitare il salto di classe con il territorio confinante di Camaiore, azzonato con la classe I, come già rappresentato nell'Allegato 4, a correzione di un mero errore materiale.

Nell'area di pianura, nelle vicinanze dell'ospedale di Camaiore e della Via Aurelia Sud, vi è un'area di Marina di Pietrasanta zonizzata con la classe II (zona di Via Castracani, Via Nicchietto, Via Ada Negri), che verrà parzialmente riclassificata con la classe III (in particolare: l'area delimitata dalla Via Aurelia, Via De Amicis, Via Castracani, Via Arginvecchio), eliminando così il salto di classe esistente con la classe IV, che il comune di Camaiore ha attribuito alla Via Aurelia come rappresentato nell'Allegato 4 a correzione di un mero errore materiale.

Riguardo la classificazione dell'ospedale Unico della Versilia è spiegata nella relazione del PCCA di Camaiore (punto 4.3) in cui solo l'edificio è stato azzonato con la classe II, mentre le pertinenze esterne (parcheggi, cortili) ricadono in III, non sussiste dunque alcun salto di classe con la PCCA di Pietrasanta e pertanto non è necessaria alcuna modifica degli elaborati adottati.

Questa modifica comporta di integrare il paragrafo 4.8 della Relazione Tecnica come segue:

*“La classificazione di Camaiore prevede le classi ~~III e IV sul confine sud est di Pietrasanta,~~
~~compatibili con le classi II, III e IV utilizzati da Pietrasanta: dalla I alla IV lungo il confine con~~
Pietrasanta; per rendere compatibili le zonizzazioni, in seguito all'osservazione presentata dall'A.C.
di Camaiore, è stato necessario ampliare fino al confine la classe II delle zone di Valdicastello e
Argentiera (in quanto confinante con la classe I di Camaiore) e ampliare la classe III presso la Via
Aurelia, riducendo allo stesso modo la classe II della zona di Via Castracani-Via Nicchetto-Via
Negri, in quanto confinante con la classe IV della Via Aurelia.”*

CONTRIBUTO n° 1, presentato in data 07/12/2011 prot. 39521 dalla Regione Toscana chiede:

1. che il comune dia atto, nella deliberazione di approvazione definitiva, di aver acquisito il parere di ARPAT e della USL competente;
2. che nella cartografia allegata al piano la colorazione delle aree di I classe debba essere il verde chiaro e non il grigio e per le aree di II classe il verde scuro, come indicato nella tabella 2 della Parte I della deliberazione n. 77/2000;
3. che le linee poste per le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto vengano eliminate per uniformare la rappresentazione grafica;
4. che sia rispettato quanto disposto all'art. 6 della L.R. 89/98, nei seguenti tratti di confine comunale:
 - 4.1 dalla località “Colle delle Bianche” alla località “Valdicastello” posto in III classe e a contatto con la classe I di Camaiore;
 - 4.2 in località “Tribbione” in cui l'area di classe IV non è di ampiezza sufficiente per impedire che l'area di III classe venga a contatto con l'area di classe V del Comune di Seravezza.

Si ritengono le considerazioni utili per la stesura definitiva del Piano come segue:

Per quanto riguarda il **punto 1**: in sede di deliberazione di approvazione definitiva, l'ufficio comunale competente allegnerà copia dei pareri ARPAT e ASL.

Per quanto riguarda il **punto 2**, il contributo è già stato recepito a seguito delle prescrizioni di ARPAT (cfr Relazione di controdeduzione alle osservazioni presentate dall'ARPAT in sede di rilascio di parere di competenza - punto 1-).

Per quanto riguarda il **punto 3**, le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto (già inserite nel Piano a seguito delle disposizioni contenute nel DPR 142/2004) saranno contenute in specifico elaborato (Tav. 5).

Questa modifica comporta di integrare il paragrafo 4.6 della Relazione Tecnica come segue:

“In seguito al contributo presentato dalla Regione Toscana, le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, così come quelle di pertinenza ferroviaria, sono contenute in specifico elaborato (Tav. 5).”

Per quanto riguarda il **punto 4.1**, il contributo è già stata recepito con l'accoglimento dell'osservazione n. 3 punto 1.3., presentata dalla provincia di Lucca. Si rimanda alla relativa controdeduzione per le specifiche del caso.

Per quanto riguarda il **punto 4.2**, si accoglie il contributo, che comporta l'ampliamento della classe IV (e, di conseguenza, delle classi III, II e un leggero restringimento della I) in località Tribbione a Strettoia (Via della Sipe/Via del Lago), in modo che la classe III presente nel territorio comunale di Pietrasanta disti più di 100 m dalla classe V presente in Seravezza. Ciò implica la modifica cartografica delle tavole 1 e 1C, come risulta dall'estratto (All.8) rispetto al piano adottato.

Questa modifica comporta di integrare il paragrafo 4.8 della Relazione Tecnica come segue:

“La zonizzazione di Seravezza prevede le classi III, IV e V lungo il confine con Pietrasanta: ~~le due~~ zonizzazioni sono compatibili, dato che Pietrasanta ha previsto le stesse classi. In seguito al contributo presentato dalla Regione Toscana, per rendere compatibili le due zonizzazioni, è stato necessario ampliare la classe IV (e, di conseguenza, le classi III, II) e restringere leggermente, invece, la classe I del Parco SIC/SIR, in località Tribbione a Strettoia (Via della Sipe/Via del Lago), in modo che la classe III presente nel territorio di Pietrasanta disti più di 100 m dalla classe V presente in Seravezza.”

Dott. Renato Caldarelli



Dott. Ing. Laura Bolognini

